

Convenzione per la protrazione dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP

Introduzione

Questa convenzione regola la protrazione dell'assicurazione di una persona assicurata, che dopo il compimento del 58esimo anno d'età, deve recedere dall'assicurazione obbligatoria, perché il rapporto di lavoro è stato disdetto da parte del datore di lavoro (protrazione dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP e art. 24a del regolamento per la previdenza professionale della Fondazione SSO).

1. Dati della persona assicurata

Cognome, nome _____
Data di nascita _____
Via _____
CAP, Luogo _____
N° AVS _____
N° telefono _____
Salario AVS _____
Grado di occupazione _____
Datore di lavoro _____
Disdetta del rapporto
di lavoro per il _____

(alleggi per favore a questa convenzione una copia scritta della disdetta da parte del datore di lavoro)

2. Scelte possibili

La persona assicurata può scegliere una volta all'anno se continuare la previdenza del rischio e/o la previdenza per la vecchiaia. I premi corrispondenti (rischio e partecipazione ai costi e i contributi di risparmio nel caso di protrazione della previdenza per la vecchiaia) sono esclusivamente a carico dell'assicurato e comprendono sia i contributi dell'assicurato che del datore di lavoro. Modifiche e adeguamenti entrano in vigore all'inizio del seguente mese. L'aver di vecchiaia resta nella Fondazione di Previdenza SSO, anche nel caso della sola protrazione dell'assicurazione per la previdenza del rischio. I contributi corrispondono a quelli dell'attuale piano di previdenza della persona assicurata e sono suscettibili di adeguamento nel caso di modifiche del regolamento. I contributi sono generalmente fatturate trimestralmente e devono essere pagati al più tardi alla data di valuta indicata sulla fattura.

Vorrei continuare la seguente assicurazione (indicare nella casella)

- Previdenza del rischio (contributi di rischio e partecipazione ai costi)
- Previdenza del rischio e vecchiaia (contributi di rischio, partecipazione ai costi e contributi di risparmio)

La persona assicurata può richiedere una sola volta una riduzione del salario fin ora determinante, e questo per l'intera previdenza oppure solo per la previdenza vecchiaia. Una eventuale riduzione vale sia per il reddito determinante che per il salario assicurato.

Vorrei continuare l'assicurazione (indicare nella casella):

- 100 % dell'ultimo salario assicurato
- 80 % dell'ultimo salario assicurato
- 50 % dell'ultimo salario assicurato

Noti per favore che questa scelta è irreversibile.

3. Disposizioni speciali

Se la protrazione dell'assicurazione secondo l'art. 24a si estende oltre 2 anni, allora le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite unicamente sotto forma di rendita e non più sotto forma di capitale. Altrettanto l'aver di vecchiaia della persona assicurata non potrà più essere dato in pegno o prelevato anticipatamente.

Con la disdetta dell'affiliazione presso le Fondazioni SSO da parte del precedente datore di lavoro, la persona assicurata resta comunque assicurata presso le Fondazioni SSO.

4. Estinzione della protrazione dell'assicurazione

a) Affiliazione presso una nuova istituzione di previdenza

Se una persona assicurata si affilia presso una nuova istituzione di previdenza, allora la Fondazione di Previdenza SSO deve versare la prestazione d'uscita alla nuova istituzione di previdenza nella misura in cui questo capitale serva all'acquisizione completa delle prestazioni previste dal regolamento della nuova istituzione di previdenza. In questo caso il salario assicurato si riduce proporzionalmente rispetto alla prestazione d'uscita versata.

Se l'affiliazione presso una nuova istituzione di previdenza comporta un versamento maggiore ai 2/3 dell'aver di vecchiaia per all'acquisizione completa delle prestazioni previste dal regolamento della nuova istituzione di previdenza, allora la protrazione dell'assicurazione presso le Fondazioni SSO si estingue.

b) Evento previdenziale

La protrazione dell'assicurazione termina con la morte, l'invalidità o il raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare della persona assicurata.

c) Disdetta della protrazione dell'assicurazione

La protrazione dell'assicurazione può essere disdetta in ogni tempo per la fine del mese successivo da parte della persona assicurata oppure da parte delle Fondazioni SSO in caso di mancato pagamento di più di 2 mensilità.

5. Consenso della persona assicurata

Ho preso visione di questa convenzione e confermo il mio accordo:

Luogo, data:

Firma della persona assicurata:

.....

La convenzione firmata con allegata copia di un documento ufficiale d'identificazione e della disdetta scritta da parte del datore di lavoro, sono da trasmettere alla Fondazione di Previdenza SSO.